Delibera n° 4 del 23 luglio 2024

Il Comitato dei Giovani Costituzionalisti dell'Associazione di Studî sul Diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa»,

VISTO

l'articolo 2, comma 5, del regolamento interno, nella sua riunione del 23 luglio 2024 ha deliberato quanto segue:

NORME INTEGRATIVE SULL'UFFICIO DI PRESIDENZA

TITOLO I
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA IN GENERALE

Articolo 1 – Ufficio di Presidenza

1. Il gruppo di coordinamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento interno del Comitato dei Giovani Costituzionalisti e composto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento generale del Comitato, assume la denominazione di «Ufficio di Presidenza».

2. Il Comitato, ferma la sede legale dell'Associazione cui pertiene, ha, come sede operativa, la struttura universitaria o, comunque, istituzionale di afferenza del suo Presidente pro-tempore*. Qualora quest'ultimo non afferisca ad alcuna struttura, la sede operativa è individuata dal Comitato in occasione dell'insediamento dell'Ufficio di Presidenza ovvero, se necessario, in una successiva riunione.*

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo e durata

1. Il Comitato elegge un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e un massimo di due vice-Presidenti, eletti da e tra tutti i membri ordinarii del Comitato stesso, a condizione che non facciano parte dell'Ufficio di Presidenza uscente e che non abbiano già ricoperto la carica per la quale si candidano.

2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per una durata pari a quella prevista dallo Statuto dell'Associazione per il Consiglio direttivo.

Articolo 3 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti generale e interno del Comitato. In ogni caso, egli:

a) presiede il Comitato e le sue riunioni;
b) ha la rappresentanza istituzionale del Comitato;
c) firma gli atti e i documenti che comportino impegno per il Comitato;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato;
e) cura i rapporti con il Consiglio direttivo dell'Associazione, anche partecipandone alle riunioni;
f) può, con il parere favorevole dei vice-Presidenti, assumere, nei casi d'urgenza, le decisioni di competenza del Comitato, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione;

g) può delegare, anche per un tempo limitato, lo svolgimento di alcuni suoi compiti, o di parte di essi, ai vice-Presidenti.

h) *al termine del suo mandato presenta, dinanzi all'Assemblea dei Socii, una relazione illustrativa delle attività svolte.*

Articolo 4 – Compiti dei vice-Presidenti

1. Le deleghe concesse ai vice-Presidenti dal Presidente possono essere da quest'ultimo revocate in ogni momento. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni, qualora non già delegate, sono esercitate dal vice-Presidente più anziano secondo i criteri previsti per l'individuazione del decano. In caso d'impedimento temporaneo di uno dei vice-Presidenti, il Presidente può decidere di revocare temporaneamente le deleghe, ovvero di trasmetterle provvisoriamente ad altro vice-Presidente.

Articolo 5 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere del Comitato, redige i verbali delle riunioni di quest'ultimo e ne assicura la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Egli adempie, inoltre, a tutti i compiti conferitegli dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti generale e interno del Comitato.

2. In caso d'impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente, il quale può, tuttavia, individuare, anche con riferimento a singoli compiti o mansioni, un Segretario provvisorio tra i membri ordinarii del Comitato. I membri straordinari, emeriti ed onorarii possono essere investiti soltanto della redazione di processi verbali quando è prevista la loro partecipazione alle riunioni del Comitato.

Articolo 6 – Decadenza e *prorogatio*

1. Qualora i componenti dell'Ufficio di Presidenza si trovino in una delle condizioni che determinano la decadenza da membri ordinarii del Comitato:

a) se ancora socii dell'Associazione «Gruppo di Pisa», e se l'insediamento ordinario del successivo Ufficio di Presidenza è previsto avvenire entro un periodo non superiore a diciotto mesi, essi conservano, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento generale, lo status *di membro ordinario e la carica ricoperta sino alla fine del mandato;*

b) se non più socii dell'Associazione «Gruppo di Pisa», ovvero se l'insediamento ordinario del successivo Ufficio di Presidenza è previsto avvenire entro un periodo superiore a diciotto mesi, essi decadono, sia dallo status *di membro ordinario, sia dalla carica ricoperta.*

Articolo 7 – Indicazione della carica

1. Nei verbali delle riunioni, i nomi dei componenti dell'Ufficio di Presidenza vengono indicati in epigrafe, quali componenti del Comitato, con al fianco la menzione della carica ricoperta.

TITOLO II
DELLA FORMAZIONE E DELLE VICENDE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 8 – Tempo delle elezioni

1. Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza del Comitato si svolgono, a scrutinio segreto, nell'anno precedente a quello per il quale sono previste le elezioni del Consiglio direttivo dell'Associazione «Gruppo

di Pisa», e sono indette entro il 31 luglio di tale anno con decreto adottato dal Presidente del Comitato e da quest'ultimo immediatamente trasmesso, tramite posta ordinaria od elettronica, al Segretario del Comitato e al Presidente dell'Associazione. Il Segretario del Comitato si cura di far pervenire senza ritardo, tramite posta ordinaria od elettronica, il decreto ai membri ordinarii del Comitato.

2. Le elezioni si tengono, ordinariamente, nel mese di settembre, in concomitanza con un evento organizzato dal Comitato dei giovani costituzionalisti o dall'Associazione. Se nessun evento è previsto per il mese di settembre, le elezioni possono eccezionalmente svolgersi nei mesi di ottobre e novembre, qualora per essi sia previsto un incontro organizzato dal Comitato o dall'Associazione. Se nessun incontro è previsto neppure per i mesi di ottobre e novembre, le elezioni si svolgono in un giorno compreso nella settimana in cui cade l'ultimo lunedì di settembre.

3. La data, l'orario e il luogo delle consultazioni elettorali vengono individuati dal Presidente del Comitato nel decreto di indizione delle elezioni ovvero, qualora il calendario degli eventi dell'Associazione e del Comitato previsti nel mese di settembre non sia stato ancora definito, con successivo decreto integrativo, da adottarsi in ogni caso entro il primo lunedì di settembre. L'eventuale decreto integrativo di fissazione della data è comunicato ai membri del Comitato con le medesime modalità previste per il decreto di indizione delle elezioni.

Articolo 9 – Presentazione delle liste

1. Le candidature si effettuano sotto forma di liste elettorali contenenti l'indicazione del candidato Presidente, dei candidati vice-Presidenti e del candidato Segretario.

2. Almeno uno degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza deve essere di sesso anagrafico diverso rispetto a quello del candidato Presidente, e almeno uno dei candidati deve essere un dottorando od una dottoranda la cui discussione della tesi è prevista in data successiva a quella dell'elezione. Nessun candidato può appartenere alla medesima Università od alla medesima Istituzione degli altri.

Articolo 10 – Presentazione delle candidature e pubblicità

1. Le candidature possono essere presentate dal primo lunedì di agosto al primo lunedì di settembre, e devono essere inviate per iscritto, tramite posta ordinaria od elettronica, da ciascun candidato Presidente al Segretario in carica, con documento contenente firma autografa o digitale di tutti i candidati della lista, unitamente alla riproduzione di un documento idoneo a verificare l'identità di ogni firmatario se la firma è autografa.

2. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Segretario ne informa, senza ritardo, il Presidente e i vice-Presidenti. Il Presidente dà immediata comunicazione delle liste di candidati agli altri membri ordinarii del Comitato.

3. Il Segretario cura la pubblicazione delle liste, del decreto di indizione delle elezioni e dell'eventuale decreto di fissazione della data dello svolgimento della consultazione sul sito internet *dell'Associazione.*

Articolo 11 – Modalità di voto

1. Il voto si svolge per il tramite di schede elettorali nelle quali siano indicate le liste di candidati, elencate per ordine di presentazione e seguite da una casella accompagnata dalla dicitura «mi astengo». Ogni elettore potrà accordare la propria preferenza ad una sola lista, ovvero all'astensione, senza possibilità di scegliere i singoli candidati da liste diverse.

2. I membri ordinarii del Comitato possono richiedere di votare per procura, delegando un altro membro ordinario a votare in sua vece. La richiesta di voto per procura deve essere fatta per iscritto,

tramite missiva di posta ordinaria od elettronica debitamente firmata, in forma autografa o digitale, dal delegante e dal delegato, i quali allegano copia di un loro documento di identità se la firma è autografa. La richiesta deve essere rivolta al Presidente del Comitato ed inviata al Segretario non oltre tre giorni prima della data della consultazione. Il Segretario ne informa immediatamente il Presidente, il quale, se non vi sono cause ostative, autorizza la procura. Ogni membro ordinario può ricevere una sola procura.

3. In caso di straordinaria necessità la consultazione elettorale può svolgersi anche con modalità telematiche, a condizione che esse garantiscano la segretezza, la libertà e l'eguaglianza del voto. In tal caso il voto per procura non è mai ammesso.

Articolo 12 – Comunicazione dei risultati, proclamazione e insediamento

1. Una volta svoltesi le elezioni, i risultati vengono tempestivamente comunicati, dal Presidente del Comitato, al Consiglio direttivo.

2. I risultati vengono altresì comunicati, dal Segretario del Comitato, all'Assemblea dei socii in occasione della Sua convocazione per il rinnovo delle cariche direttive dell'Associazione. Subito dopo il Presidente del Comitato provvede, dinanzi all'Assemblea, alla proclamazione del nuovo Ufficio di Presidenza che, da quel momento, si considera ufficialmente insediato.

Articolo 13 – Sostituzione di un membro dell'Ufficio di Presidenza

1. Nelle ipotesi di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente del Comitato, le sue funzioni vengono assunte, sino alla fine del mandato, dal vice-Presidente più anziano secondo i criteri previsti per l'individuazione del decano ovvero, in mancanza, dal Segretario. Si applica anche al caso di specie la norma sull'esclusione di cui al terzo comma dell'articolo 14.

2. Nelle ipotesi di decadenza, dimissioni o decesso del Segretario, le sue funzioni vengono assunte, sino alla fine del mandato, dal Presidente del Comitato, che può tuttavia investirne un vice-Presidente.

3. Nelle ipotesi di decadenza, dimissioni o decesso di un vice-Presidente, il Presidente può decidere di far svolgere le sue funzioni ad un altro vice-Presidente o al Segretario, ovvero lasciare vacante la carica sino alla fine del mandato.

Articolo 14 – Sostituzione dell'Ufficio di presidenza ed individuazione del decano

1. Nel caso di dimissioni, decesso o decadenza dell'intiero Ufficio di Presidenza, il decano del Comitato assume di diritto e senza necessità di proclamazione la carica di Presidente e nomina, tra gli altri membri ordinarii, un Segretario di sua fiducia, al quale spetta, come primo compito, quello di avvisare immediatamente il Consiglio direttivo dell'Associazione della composizione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Per decano del Comitato si intende il membro ordinario che siede da più tempo nel Comitato. Qualora vi siano più membri con eguale anzianità di militanza si individua, tra questi, quello anagraficamente più anziano. A parità di anzianità anagrafica, si preferisce colui o colei che ha per primo conseguito: l'abilitazione scientifica a Professore di prima fascia; in mancanza, l'abilitazione scientifica a Professore di seconda fascia; in mancanza, il ruolo di Ricercatore universitario; in mancanza, il titolo di dottore di ricerca; in mancanza, il titolo di dottore.

3. Il rifiuto, da parte del decano, di assumere la presidenza e di compiere gli atti conseguenti comporta l'automatica esclusione dello stesso dal Comitato, senza necessità di delibera, in modo da consentire l'individuazione di un nuovo decano. Dell'esclusione si dà notizia nel processo verbale della prima riunione successiva.

4. Qualora la durata in carica dell'Ufficio di Presidenza provvisorio sia prevista per un periodo superiore a diciotto mesi, si procede, entro tre mesi, all'elezione di due vice-Presidenti provvisori, applicandosi, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 8 a 12 delle presenti norme integrative. La proclamazione e l'insediamento degli eletti avviene in occasione della prima riunione del Comitato successiva all'elezione, alla presenza del Presidente dell'Associazione, all'uopo invitato, o di un altro membro del Consiglio direttivo da lui delegato.

5. L'Ufficio di Presidenza così costituito resta in carica sino alla fine del mandato di quello di cui prende il posto, e non è assoggettato ai divieti di richiesta di rinnovo delle cariche e del mandato previsti dal primo comma dell'articolo 2 delle presenti norme integrative.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 – Clausola di abrogazione espressa

1. La delibera del Comitato n° 4 del 21 luglio 2022 è abrogata.

Roma, 23 luglio 2024

Firmato
Il Presidente del CgC

Giuliano Serges